



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 76/12

Lussemburgo, 12 giugno 2012

Stampa e Informazione

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-617/10
Åklagaren / Hans Åkerberg Fransson

Secondo l'avvocato generale Cruz Villalón la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non osta a che una persona sia condannata penalmente per fatti già definitivamente sanzionati in sede amministrativa, originati da una medesima condotta

Tuttavia, il divieto di arbitrarietà esige che si tenga conto della previa esistenza di una sanzione amministrativa al fine di mitigare la sanzione penale

Gli Stati membri dell'Unione europea hanno ratificato, indipendentemente dall'Unione ed assieme ad altri Stati europei, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Il rispetto degli obblighi risultanti da tale Convenzione è garantito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha sede a Strasburgo.

Parallelamente, in occasione dell'adozione del Trattato di Lisbona, l'Unione si è dotata di una Carta dei diritti fondamentali con valore vincolante. In particolare, la Carta riconosce il principio del *ne bis in idem*, ossia il diritto a non essere giudicati o condannati **penalmente** due volte per lo stesso illecito.

Qualora un diritto fondamentale sia proclamato sia nella Carta sia nella CEDU, la Carta stabilisce che tale diritto ha significato e portata uguali a quelli risultanti dalla CEDU.

Il sig. Fransson è un lavoratore autonomo. Negli esercizi 2004 e 2005 egli non ha adempiuto ai suoi obblighi di informazione tributaria in Svezia. Il 24 maggio 2007 le autorità tributarie svedesi hanno inflitto al sig. Fransson una sanzione pecuniaria per gli illeciti tributari commessi nel corso dell'esercizio fiscale 2004, per l'importo di 4 872 corone svedesi che si riferisce all'illecito relativo all'IVA, imposta le cui modalità di funzionamento sono disciplinate da una direttiva del 2006¹. Rispetto all'esercizio fiscale 2005 le autorità svedesi hanno irrogato un'altra sanzione, nell'ambito della quale l'importo di 3 255 corone si riferisce all'illecito relativo all'IVA.

Né la sanzione relativa all'esercizio 2004, né quella relativa all'esercizio 2005 sono state impugnate, divenendo quindi definitive. Successivamente, nel giugno del 2009, è stato avviato un procedimento penale contro il sig. Fransson. Il Pubblico ministero accusa, infatti, il sig. Fransson di aver commesso il reato di frode fiscale nel corso degli esercizi fiscali 2004 e 2005. Il reato ascritto al sig. Fransson è punito con una pena privativa della libertà sino a sei anni. I fatti su cui si fonda l'accusa del pubblico ministero sono gli stessi sui quali è stata basata la sanzione amministrativa irrogata il 24 maggio 2007.

In tale contesto l'Haparanda tingsrätt (giudice di primo grado di Haparanda, Svezia), dinanzi al quale si svolge il procedimento penale, chiede alla Corte di giustizia se il principio del *ne bis in idem* previsto dalla Carta osta a che, a fronte di una violazione della normativa sull'IVA, uno Stato membro infligga una doppia sanzione, amministrativa e penale, per i medesimi fatti.

Fattispecie cui risulta applicabile la Carta

¹ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Nelle conclusioni presentate in data odierna l'avvocato generale ricorda che gli Stati membri sono vincolati dalla Carta soltanto quando applicano il diritto dell'Unione. Pertanto, nei casi in cui le autorità pubbliche nazionali «applicano» il diritto dell'Unione, l'Unione assume la garanzia dei diritti fondamentali rispetto ai provvedimenti adottati dagli Stati.

Orbene, nel caso di specie, l'avvocato generale considera che **il grado di connessione tra il diritto dell'Unione «applicato» (la direttiva del 2006) e i provvedimenti adottati dalla Svezia non è sufficiente a fondare un interesse chiaramente identificabile dell'Unione a garantire il principio *ne bis in idem***. Infatti, il sistema sanzionatorio tributario svedese non è direttamente motivato dal diritto dell'Unione, dato che la direttiva non disciplina il sistema di repressione degli illeciti tributari in materia di IVA. La Svezia si è infatti limitata a ricorrere al proprio sistema sanzionatorio tributario a fini della riscossione dell'IVA.

Considerando che la presente fattispecie non costituisce un caso di applicazione del diritto dell'Unione, l'avvocato generale propone che la Corte di giustizia si dichiari incompetente a rispondere alla questione dinanzi ad essa sollevata dal giudice svedese.

Il principio del *ne bis in idem*

L'avvocato generale esamina comunque la portata del principio del *ne bis in idem* nel diritto dell'Unione, per il caso in cui la Corte di giustizia si dichiari competente, e, concretamente, la questione se detto principio, quale sancito nella Carta, osti a che uno Stato, nell'applicare il diritto dell'Unione, infligga una doppia sanzione, amministrativa e penale, per i medesimi fatti.

Nell'ambito di tale esame, l'avvocato generale ricorda che la Carta stabilisce che il significato e la portata dei diritti in essa contenuti devono essere «uguali» a quelli attribuiti ai corrispondenti diritti sanciti dalla CEDU.

Orbene, l'avvocato generale ricorda che la CEDU riconosce il principio del *ne bis in idem*. Inoltre, secondo l'interpretazione di detta Convenzione effettuata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, **la CEDU osta a misure di doppia sanzione, amministrativa e penale, adottate in base ai medesimi fatti**, impedendo in tal modo l'avvio di un secondo procedimento, amministrativo o penale, una volta che la prima sanzione sia divenuta definitiva.

L'avvocato generale sottolinea tuttavia che **il principio del *ne bis in idem* contenuto nella CEDU non è stato unanimemente accettato dagli Stati firmatari della CEDU, tra i quali figurano diversi Stati membri dell'Unione**. Infatti, alcuni Stati membri dell'Unione non hanno ratificato tale divieto e altri hanno introdotto riserve o dichiarazioni interpretative dello stesso².

Tenuto conto di tali elementi, **l'avvocato generale considera che l'obbligo di interpretare la Carta alla luce della CEDU dev'essere sfumato qualora – come nel caso di specie – un diritto fondamentale sancito dalla CEDU (nel caso di specie il divieto di doppia sanzione, amministrativa e penale) non sia stato pienamente recepito da tutti gli Stati membri dell'Unione**. In tale situazione l'avvocato generale ritiene che la CEDU costituisca un valore ispiratore per il diritto dell'Unione e che l'obbligo di equiparare il livello di tutela della Carta con quello della CEDU non abbia la stessa efficacia.

Sulla base di tale considerazione l'avvocato generale ritiene che l'enunciato della Carta non contenga nessun elemento che porti alla conclusione che si sia inteso vietare il cumulo di una sanzione amministrativa con una penale per una medesima condotta. Inoltre, la lettera della Carta insiste sulla dimensione penale del principio del *ne bis in idem*. L'avvocato generale Cruz Villalón precisa comunque che il principio di proporzionalità e, in ogni caso, il principio del divieto di

² Alla data della lettura delle presenti conclusioni l'articolo 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, che sancisce il principio del *ne bis in idem* non è stato ratificato da Germania, Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito. Tra gli Stati che lo hanno ratificato, la Francia ha formulato una riserva al citato Protocollo, limitando la sua applicazione unicamente agli illeciti di natura penale. Inoltre, in occasione della firma, Germania, Austria, Italia e Portogallo hanno formulato diverse dichiarazioni, sottolineando la portata limitata dell'articolo 4 del Protocollo n. 7, la cui tutela si riferisce soltanto alla doppia sanzione «penale», nel significato contemplato dall'ordinamento interno.

arbitrarietà inerente allo Stato di diritto, esigono che nell'ambito del procedimento penale si tenga conto della circostanza che i fatti su cui si basa tale processo sono stati già oggetto di una sanzione amministrativa.

Di conseguenza, l'avvocato generale conclude che **la Carta non impedisce agli Stati membri di avviare un procedimento dinanzi ad un giudice penale per fatti già sanzionati, definitivamente, in sede amministrativa, sempre che il giudice penale possa prendere in considerazione la previa esistenza di una sanzione amministrativa al fine di mitigare la pena che lo stesso deve imporre.** Spetta al giudice del rinvio svedese valutare se il proprio ordinamento nazionale consenta tale compensazione.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582